

A.T.C. RE 01
PIANURA OVEST
(Ambito Territoriale Caccia)

***REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL
CAMPO ADDESTRAMENTO CANI
“PONTE ALTO”***

Art.1) L'addestramento dei cani è consentito dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.2) L'addestramento dei cani è consentito dalle ore 6,00 alle ore 20,00 di ogni giorno, previa prenotazione del turno anche a mezzo telefonico, presso l'ufficio ATC RE 01 nei giorni di apertura .

Art.3) Il turno ha una durata massima di due ore consecutive.

Art.4) L'addestramento è consentito esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione che è strettamente personale e non cedibile.

Art.5) L'autorizzato ha l'obbligo di annotare il giorno e l'ora del turno di addestramento regolarmente prenotato, nell'apposito spazio predisposto sull'autorizzazione.

Art.6) L'autorizzazione ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, è rinnovabile ed è rilasciata dal Consiglio Direttivo ATC RE 01 Pianura Ovest.

Art.7) Ogni autorizzato potrà addestrare fino ad un massimo di due cani per turno, di età non superiore a 18 mesi, purchè regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

Art.8) Chiunque venga sorpreso ad addestrare cani all'interno del campo privo di autorizzazione sarà sanzionato ai sensi delle leggi vigenti.

Art.9) E' obbligo del titolare dell'autorizzazione mostrare, se richiesto, agli agenti dell'U.O.Vigilanza Provinciale, alle GG.VV. preposte al controllo e agli incaricati della gestione, l'autorizzazione ed un documento di riconoscimento.

Art.10) L'addestramento dei cani è sospeso quando il territorio è in tutto o nella maggior parte coperto di neve, in caso di alluvioni, esondazioni o incendi, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, per fini gestionali, di tutela delle coltivazioni agricole e della fauna, lo ritenga opportuno esponendo idonea tabellatura.

Art.11) Ogni possessore dell'autorizzazione è personalmente responsabile di ogni eventuale danno arrecato (anche dall'ausiliare) a terzi, a cose, a fauna selvatica, a produzioni agricole ed è tenuto al risarcimento del danno.

Art.12) E' severamente vietato disperdere rifiuti di ogni tipo all'interno del campo.

Art.13) La specie di fauna selvatica proveniente da catture o allevamenti che può essere immessa nel campo è la lepre.

Art.14) In caso di presenza all'interno del campo di addestramento di selvaggina in un numero tale da arrecare danni alle produzioni agricole, in via preventiva il Consiglio Direttivo può effettuare operazioni di cattura e successiva reimmissione nei territori di competenza.

Art.15) L'entità del contributo economico per il rilascio dell'autorizzazione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art.16) Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei soci modifiche da apportare al presente regolamento di Gestione.

Art.17) Spetta solo al Consiglio Direttivo delegare le proprie funzioni operative ad un eventuale Comitato Esecutivo.

Art.18) Il possesso dell'autorizzazione implica la conoscenza, l'accettazione ed il rispetto del presente regolamento.

- Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 12 Dicembre 2008